



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CATALDI, LOPREIATO, SIRONI, DI GIROLAMO,
PIRRO e MARTON**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2025

Disposizioni volte alla promozione della funzione rieducativa della pena

ONOREVOLI SENATORI. – Le nostre carceri, così come lo sguardo distratto che spesso abbiamo su loro, sono il segnale di un Paese che ha smesso di interrogarsi sul significato della pena così come concepita dalla nostra Costituzione. Rischiamo di considerare la pena come un castigo, dove la società punisce solo per la volontà di punire chi ha infranto la legge. E così imprigiona non solo le persone ma anche la loro capacità di guarire.

Viviamo in un'epoca in cui il sovraffollamento delle carceri ha superato la soglia della decenza: oltre 61.000 persone detenute in spazi pensati per 51.000. Le celle diventano luoghi invivibili, la dignità una parola dismessa. E mentre si moltiplicano i protocolli repressivi per fronteggiare le proteste, il dolore vero rimane ignorato: nel solo 2024, 88 detenuti si sono tolti la vita. Due suicidi a settimana, uno ogni tre giorni.

Chi ha vissuto a lungo nel buio ha bisogno di qualcosa di più della sola luce per riemergere: ha bisogno di essere visto.

Il carcere non può ridursi a un deposito dell'errore, ma dev'essere un'officina della rinascita. Ma per far questo, l'edilizia carceraria va ripensata, non solo ampliata: non servono nuove mura, servono nuovi spazi anche mentali e relazionali. Occorre investire nella formazione, nell'ascolto, nella possibilità di rieducare. Occorre restituire significato costituzionale alla pena e riconoscere che ogni condannato ha ancora un futuro da scrivere.

Il presente disegno di legge nasce da questa consapevolezza e si sviluppa lungo quattro direttrici: la creazione di case territoriali di reinserimento; il diritto all'affettività; la promozione delle attività teatrali; l'introdu-

zione della relazione uomo-animale nel trattamento penitenziario. Una proposta che vuole aprire, nel buio della cella, un varco verso il riscatto e il reinserimento sociale riducendo anche in modo significativo la recidiva.

Nel suo costrutto normativo il disegno di legge intende riformare l'ordinamento penitenziario italiano per renderlo coerente con il principio costituzionale sancito dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, secondo cui «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

Non possiamo più permetterci di mantenere un sistema carcerario con perenni criticità sia strutturali che funzionali. Il sovraffollamento cronico, che rende impraticabili percorsi trattamentali individualizzati e compromette le condizioni igienico-sanitarie minime; la carenza di personale qualificato, a partire dalla polizia penitenziaria, fino agli educatori e alla magistratura di sorveglianza; la mancanza di spazi adeguati allo svolgimento di attività formative, ricreative, affettive e terapeutiche.

In tale contesto, il tasso di suicidi tra i detenuti ha raggiunto livelli drammatici, con 88 casi registrati nel solo anno 2024, il dato più elevato mai registrato nella storia repubblicana. Tale fenomeno impone una risposta non solo emergenziale ma strutturale, orientata a ricostruire il senso e la funzione della pena, rafforzando i percorsi di reinserimento e la tutela della dignità delle persone detenute.

Il presente testo rappresenta una visione d'insieme delle principali esigenze di intervento sul sistema carcerario italiano e costi-

tuisce al contempo una « *reductio ad unum* » di diverse proposte emendative già avanzate dai membri del gruppo del Movimento 5 stelle, le quali sono state in larga parte recepite. L'emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, cosiddetto decreto-legge carceri, della Senatrice Lopreiato, volto alla costituzione delle case territoriali di reinserimento sociale; lo sviluppo dell'attività teatrale nelle carceri al fine di abbattere il tasso di recidiva presentato dalla Senatrice Aloisio; il diritto all'affettività della Senatrice Maiorino. Vengono, inoltre, previste attività di interazione con gli animali, anche ispirandosi a esperienze di buone prassi già attivate sul territorio nazionale, come il modello « Fuori dalle Gabbie », promosso dalla Fondazione Cave Canem, che ha coniugato rie-

ducazione delle persone detenute e cura dei cani senza famiglia, con interventi come la realizzazione di una sede secondaria del canile comunale presso la casa di reclusione di Spoleto e l'aiuto delle persone detenute all'apertura del centro comunale di accoglienza cani « La collina di Argo » a Napoli. Questi sono solo piccoli passi verso un compiuto percorso di resipiscenza volto alla trasformazione del soggetto recluso.

L'obiettivo complessivo è promuovere un modello penitenziario centrato sulla persona, sulla responsabilizzazione e sulla possibilità concreta di reinserimento nella società, superando una logica esclusivamente punitiva e riducendo il rischio di recidiva. La proposta rappresenta un primo passo verso una giustizia più giusta, più umana e più efficace.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Case territoriali di reinserimento sociale)

1. Sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, strutture residenziali a dimensioni contenute, con una capienza compresa tra un minimo di cinque e un massimo di venti persone.

2. Le case territoriali sono destinate ad accogliere:

a) persone ammesse alla semilibertà, alla semidetenzione o ad altre forme alternative previste dalla normativa vigente;

b) condannati in esecuzione di pena detentiva non superiore a ventiquattro mesi, anche se costituente residuo di pena più lunga.

3. Le case territoriali sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni territorialmente competenti.

4. La direzione delle case territoriali è affidata a personale con specifiche competenze trattamentali, individuato d'intesa tra l'Amministrazione penitenziaria e gli enti locali. Il personale addetto alla gestione può essere costituito da operatori sociali e professionisti messi a disposizione dal comune e da enti del Terzo settore o convenzionati.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai detenuti e agli internati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 2.

(Diritto all'affettività)

1. All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«I detenuti e gli internati hanno diritto, quando non ostino ragioni di sicurezza o di opportunità, a una visita settimanale della durata minima di due ore e massima di sei ore con le persone autorizzate ai colloqui, al fine di coltivare relazioni affettive intime. Le visite si svolgono in locali adibiti o realizzati a tale scopo, in assenza di controlli visivi o auditivi da parte del personale di custodia».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 3.

(Misure per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)

1. All'articolo 27 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per contribuire al reinserimento sociale dei detenuti e degli internati, in tutti gli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni sono individuati spazi dedicati alle attività teatrali, finalizzate allo sviluppo di competenze artistiche, relazionali e pro-

fessionali. Le attività possono essere organizzate in collaborazione con enti culturali, associazioni del Terzo settore e professionisti del settore ».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 612, le parole: « per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2025 »;

b) al comma 614, le parole: « per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2025 ».

Art. 4.

(Promozione dell'interazione tra uomo e animale)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

« Art. 27-bis. – *(Percorsi di interazione e cura tra persone detenute e cani ospitati nei rifugi)* – 1. Al fine di valorizzare il tempo della pena attraverso attività socialmente utili e di contribuire al benessere psicofisico delle persone detenute e degli animali ospitati nei canili rifugio, all'interno degli istituti penitenziari sono promossi percorsi di interazione, cura e gestione dei cani provenienti dai rifugi pubblici o convenzionati.

2. Le attività di cui al comma 1 hanno l'obiettivo di:

a) offrire strumenti di crescita personale, riabilitazione e reinserimento sociale alle persone detenute, anche in un'ottica professionalizzante, accrescendo le loro competenze in materia di etologia, benessere e cura del cane;

b) promuovere l'adozione degli animali coinvolti, attraverso un miglioramento del

loro stato comportamentale e della loro socializzazione.

3. Le attività di cui al comma 1 possono svolgersi sia all'interno degli istituti penitenziari, sia presso canili rifugio pubblici o convenzionati, attraverso percorsi autorizzati e vigilati, in coerenza con il principio di progressività del trattamento penitenziario.

4. I percorsi di cui al comma 3 sono attivati previa convenzione tra la direzione dell'istituto penitenziario, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e gli enti gestori dei rifugi coinvolti e si svolgono con il supporto di educatori cinofili, etologi e operatori esperti in programmi di recupero comportamentale.

5. Le modalità operative, i criteri di selezione dei partecipanti, le condizioni di sicurezza e igiene nonché i requisiti delle strutture e dei professionisti coinvolti nelle attività e nei percorsi di cui al presente articolo sono definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

